

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2003 nonché le successive deliberazioni di assestamento del bilancio medesimo;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 23.12.2003 con il quale viene differito al 31 marzo 2004 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Vista la richiesta presentata il 14 gennaio 2003, protocollo n. 352, dal dott. Alessandro MASSARI,

dipendente di ruolo presso il settore, "Segreteria generale" con rapporto di lavoro a part-time verticale al 50%, per usufruire di 28 giorni non consecutivi di "Congedo parentale" non retribuito per la figlia Laura, nata a Rimini il 4 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 151/2001, nelle date di seguito indicate:

mese di febbraio 2003 : 2 - 3 - 9 - 10 - 16 - 23 - 24;
mese di marzo 2004 : 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22;
mese di aprile 2004 : 5 - 6 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27;
mese di maggio 2004 : 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 24 - 25;

Dato atto che il dipendente effettua la propria prestazione lavorativa a part-time verticale nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì e che le giornate di congedo parentale come sopra richieste ricadono nelle giornate di lunedì e/o martedì, mentre il mercoledì il dipendente presta regolarmente servizio;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 che stabilisce il diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria, con le modalità previste nello stesso art. 32, nei primi 8 anni di vita del bambino, con il trattamento economico previsto all'art. 34 e che il dipendente ha espressamente richiesto la non retribuzione del congedo;

Dato atto che i periodi di congedo parentale non retribuito sono computati nella anzianità di servizio, ma non maturano ferie nè tredicesima;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro successivo a quello del 1 aprile 1999 che all'art. 17 comma 7 prevede le modalità di fruizione frazionata del congedo parentale;

Dato atto che la richiesta, avanzata nel rispetto del termine minimo di 15 giorni di preavviso ai sensi della vigente normativa e del CCNL di comparto, può essere accolta;

Visto il C.C.N.L. - EL vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) - di concedere al dipendente di ruolo dott. Alessandro Massari 28 giorni non consecutivi di "Congedo parentale" non retribuito per la figlia Laura, nata a Rimini il 4 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 151/2001, nelle date di seguito indicate:

mese di febbraio 2003 : 2 - 3 - 9 - 10 - 16 - 23 - 24;
mese di marzo 2004 : 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22;
mese di aprile 2004 : 5 - 6 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27;
mese di maggio 2004 : 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 24 - 25;

2) - di dare atto che il dipendente effettua la propria prestazione lavorativa a part-time verticale nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì e che le giornate di congedo parentale come sopra richieste ricadono nelle giornate di lunedì e/o martedì, mentre il mercoledì il dipendente presta regolarmente servizio;

3) - di stabilire che, per il combinato disposto dall'art. 17 comma 5 e 7 del nuovo CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999 e l'art. 34 comma 1 e 5, i 9 giorni non retribuiti richiesti non maturano ferie nè

tredicesima;

4) - di individuare nella persona del funzionario ufficio personale, dott.ssa Mulazzani, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

DEL29750/ASD-DEL Determina D. n. 73 del 28.01.2004 pag.
